

Codice A1610B

D.D. 2 aprile 2021, n. 195

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. PRALORMO (TO) - Intervento: Recupero agricolo di area incolta imboschita da bosco di invasione su coltivo dismesso da meno di anni trenta , in località Boschi La Spina, NCT foglio 35, mappali 41, 87, 67 parte, 59 parte . Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 195/A1610B/2021

DEL 02/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. PRALORMO (TO) – Intervento: Recupero agricolo di area incolta imboschita da bosco di invasione su coltivo dismesso da meno di anni trenta , in località Boschi La Spina, NCT foglio 35, mappali 41, 87, 67 parte, 59 parte . Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza *omissis* pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del

d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/23/2021A/A1600A

Rif. n. 658/A1610B del 05/01/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: PRALORMO (TO)
Intervento: Recupero agricolo di area incolta imboschita da bosco di
invasione su coltivo dismesso da meno di anni trenta , in località Boschi La
Spina, NCT foglio 35, mappali 41, 87, 67 parte, 59 parte.
Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di Pralormo, in
data 05/01/2021, con nota prot. n. 4602 del 30/12/2020, per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona
sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata
all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella trasformazione del bosco
di invasione posto a margine di un coltivo dismesso da meno di anni trenta mediante
pulizia del terreno incolto dagli arbusti, taglio a raso dell'intera componente arborea e
arbustiva presente, estirpo delle ceppaie e impianto di noccioleto; detta trasformazione
boschiva riguarda le superfici dei mappali 41, 87, 67 parte, 59 parte del foglio 35 del
Catasto terreni di Pralormo per una superficie di mq. 3800;

visto che le operazioni in progetto prevedono in particolare i seguenti lavori:

- asportazione della componente arborea e arbustiva di neoformazione,
- rimozione delle ceppaie,
- esecuzione di aratura del terreno,
- livellamenti e sistemazioni irrigue,

- fertilizzazione del terreno,
- erpicatura del terreno e fresatura,
- impianto del nocciolo,

considerato che l'iter istruttorio seguirà la procedura ordinaria di cui all'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i., poiché non si è ritenuto che l'intervento previsto possa essere riconducibile al punto B.32 dell'allegato B) del D.P.R. 31/2017, che riguarda *"interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree"*, stante la mancanza di precisi riferimenti alle autorità competenti all'accertamento previsto,

visto che, ai sensi dell'art. 3, punto 6, dell'Accordo per la relazione paesaggistica semplificata stipulato tra la Regione Piemonte e il Ministero Beni Culturali in data 27 giugno 2020, per interventi riguardanti *"trasformazioni d'uso da terreno boscato ad altra coltura agricola per superfici inferiori all'ettaro"* è ammessa la richiesta di autorizzazione ordinaria corredata da relazione paesaggistica con documentazione semplificata,

verificato che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 e s.m.i., l'intervento in oggetto non è compreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Pralormo non risulta al momento idoneo all'esercizio della delega e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i., agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6, del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g), del d.lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto che il progetto non prevede l'edificazione di strutture fisse o mobili, quali vasche irrigue o capanni,

considerato che le aree circostanti alla superficie d'intervento, per quanto rilevabile dalle rappresentazioni fotografiche dello stato attuale e dai fotoinserimenti riguardano una porzione di territorio connotata dalla presenza di terreni coltivati a nocciolo, a vigneto, incolti e da aree boscate,

rilevato dalla Relazione forestale stato attuale che:

- *"l'area oggetto di intervento risulta in parte boscata e ricade quindi nella definizione di bosco. In relazione al tipo di bosco si è deciso di recuperare l'uso agricolo solo su parte della proprietà, in cui tra le altre cose, il bosco ha meno di 30 anni",*
- *"il bosco che si intende eliminare è dunque quello di margine di coltivi in parte abbandonati, in cui non sono presenti querce di particolare dimensione da tutelare ma solamente un robinieto con querce di ridotte dimensioni. Sulla parte che si conserva ci sono invece piante di maggior pregio",*
- *"il 90% di piante nell'area di estirpo appartiene alla classe diametrica del 10",*

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio ai caratteri paesaggistici della località, e che gli aspetti inerenti le compensazioni boschive esulano dalle valutazioni del Settore scrivente (rif. D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017),

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	██████████ 11122020-1813.004.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	██████████ 11122020-1813.006.pdf.p7m
3	<i>Relazione forestale</i>	Relazione-tecnica-forestale.pdf.p7m
4	<i>Elaborati grafici - Tav. 1 di progetto</i>	██████████ 11122020-1813.007.pdf.p7m
5	<i>Elaborati grafici - Tav. 2 di progetto</i>	██████████ 11122020-1813.008.pdf.p7m
6	<i>Documentazione fotografica</i>	██████████ 11122020-1813.009.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marina Bonaudo

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*